

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/2067 Allegati N. *IV*

Risposta al foglio N. del

Bari, li 7 FEB. 1974 197

OGGETTO: Legge regionale "Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza".

dy

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
7 FEB. 1974		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 565		

Finocchiaro

All'On.le Prof.
Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per quanto di competenza si trasmettono, in allegato, le deduzioni approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 4 c.m. alle osservazioni formulate dal Governo in ordine alla legge regionale in oggetto richiamata.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

Trisorio Liuzzi

Finocchiaro

del Consiglio Regionale

REGIONE PUGLIA

- GIUNTA REGIONALE -

Modifiche alla legge regionale di delega alle Province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza a seguito delle osservazioni del Governo Centrale.-

La Giunta Regionale in data 4 febbraio 1974 ha esaminato le osservazioni del Governo Centrale alla legge regionale di cui all'oggetto, approvata dal Consiglio Regionale in data 4.12.1973, pervenute tramite il Commissario del Governo con nota telegrafica n.114/20702 del 7.1.74.

La Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al Lavoro, Cooperazione e Servizi Sociali prof. Dilonardo, ha ritenuto di dover recepire le osservazioni proponendo la modifica degli artt. 11, 14, 15, 17 e 20.

Per effetto di tale proposta di modifiche si è provveduto a specificare:

- a) - (art.11) che gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nel rispetto dell'art.62 della legge 10 febbraio 1953, n.62;
- b) - (art.14) che gli oneri derivanti dall'art.8 saranno fronteggiati con il cap.230 per il 1973; che per l'esercizio 1974 gli stanziamenti corrispondenti ai capitoli 142 e 143 del bilancio 1973 saranno iscritti in sede di formulazione del bilancio 1974 per i maggiori rispettivi importi di L.600.000.000 e di L.710.000.000 per il 1° semestre del 1974. Per gli esercizi successivi al 1974 l'ammontare complessivo degli stanziamenti sarà compreso nel fondo comune di cui all'art.15 (ex art.14);
- c) - (art.15, ex art.14) che il fondo comune da destinare per il 1974 alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto sarà di L.1.365.500.000 mentre il fondo da destinare alla Provincia di Bari per il mantenimento della Casa di Riposo per Profughi sarà di L.79.000.000. Tali previsioni vengono fatte tenuto conto che all'art.21 (ex art.20) viene stabilito che la legge per quanto riguarda le funzioni delegate sarà operante a

REGIONE PUGLIA

tutti gli effetti dal 1° luglio 1974. Viene, altresì, precisato nello stesso art.15 (ex art.14) che per gli anni successivi al 1974 i fondi predetti verranno determinati in sede di approvazione della legge del bilancio di previsione con conseguente soppressione delle denominazioni e degli stanziamenti corrispondenti ai capitoli 140, 142, 143, 144, 148, 149 e 150 del bilancio 1973;

- d) - (art.16 ex art.15) che l'ammontare per le spese aggiuntive connesse alla delega sono fissate in L.41.360.000 per il 1974, prevedendo analogamente percentualizzazione per gli esercizi successivi (3% e 0,50%);
- e) - (art.18 ex art.17) che le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fissato nel provvedimento regionale di riparto dei fondi.

Per effetto di quanto sopra l'art.14 viene sdoppiato nell'art.14 e art.15 con la conseguente variazione nella numerazione dei successivi articoli, talchè la legge risulta di n.22 articoli anzicchè 21.

RESPONSABILITA' DELLE PROVINCE NELLA EMANAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel rispetto dell'art.62 della legge 10.2.1953, n.62.

Le Province devono fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nell'espletamento dei servizi.

FINANZIAMENTO

Agli oneri derivanti dal precedente art.8 previsti in L.700.000.000 per il 1973, si farà fronte con i fondi del cap.230 del Bilancio dell'esercizio 1973 " Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali".

Per l'esercizio 1974 gli stanziamenti corrispondenti ai capp. 142 e 143 del Bilancio 1973 saranno iscritti per gli importi rispettivi di L.600.000.000 e L.710.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1974 l'ammontare complessivo degli stanziamenti sarà compreso nel fondo comune di cui al successivo art.15.

ATTRIBUZIONE FONDI ALLE PROVINCE

Per far fronte agli oneri derivanti dalla delega delle funzioni di cui alla presente legge, previsti in L.1.444.500.000 e tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art.21, saranno istituiti i seguenti capitali nel bilancio di previsione per il 1974:

- a) " Fondo comune da destinare alle Province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per i compiti delegati in materia di assistenza ".....L. 1.365.500.000
- b) " Fondo da destinare alla Provincia di Bari per il mantenimento della Casa di Riposo per Profughi Rimpatriati e per sussidi ai Profughi Rimpatriati ".....L. 79.000.000

Per gli anni successivi al 1974 il fondo comune ed il fondo per il mantenimento della Casa di Riposo per Profughi di Bari e per sussidi saranno determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Conseguentemente verranno soppressi le ~~deter~~minazioni e gli stanziamenti corrispondenti ai capp. 140, 142, 143, 144, 148, 149, e 150 del Bilancio 1973.

Il fondo comune verrà ripartito alle Province per ciascun tipo di intervento assistenziale per una parte sulla base delle spese sostenute dalla Regione per ogni Provincia nel 1973, e per la residua somma in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti in ciascuna Provincia.

Gli importi del fondo comune e del fondo per il mantenimento della casa di riposo saranno assegnati alle Province entro due mesi dalla pubblicazione del Bilancio nel Bollettino Ufficiale della Regione con atto deliberativo della Giunta regionale.

Art. 16 (ex. Art.15)

SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE

Le spese aggiuntive di natura operativa, di personale, di funzionamento ed accessorie connesse alla delega, sono determinate applicando al fondo comune la percentuale del 3% e al fondo per il mantenimento della Casa di Riposo per profughi rimpatriati la percentuale dello 0,50%.

Per effetto del comma precedente viene istituito nel Bilancio del 1974 il seguente capitolo: " Spese per le funzioni delegate in materia di assistenza ".....L. 41.360.000

Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi.

Art. 18 (ex Art. 17)

ISCRIZIONE DELLE SOMME NEI BILANCI DELLE PROVINCE

Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fissato nel provvedimento regionale di riparto dei fondi di cui al penultimo comma dell'art.15.

Art. 21 (ex. art.20)

DECORRENZA FUNZIONI DELEGATE

La presente legge, per quanto riguarda le funzioni delegate, sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.